



PROVINCIA DI COMO

STATUTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Statuto	
Proposta:	Deliberazioni n. 15 del 26/05/2015 e n. 18 del 16/06/2015 del Consiglio Provinciale
Approvazione:	Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 22/06/2015



PROVINCIA DI COMO

STATUTO

Sommario

Titolo Primo Disposizioni generali	4
Art. 1 - La Provincia di Como	4
Art. 2 - Compiti e funzioni della Provincia	4
Art. 3 - Programmazione	5
Art. 4 - Organizzazione di governo e di gestione.....	5
Art. 5 - Partecipazione, informazione e decentramento.....	6
Art. 6 - Coordinamento e collaborazione con la Regione, i Comuni le Comunità Montane e le Autonomie Funzionali.....	6
Art. 7 - Sede, stemma, gonfalone e sigillo	6
Titolo Secondo L'organizzazione e le funzioni di governo.....	7
Art. 8 - Organi	7
Presidente.....	7
Art. 9 - Competenze del Presidente.	7
Art. 10 - Vicepresidente e consiglieri delegati.....	8
Art. 11 - Sostituzione	9
Art. 12 - Dimissioni	9
Il Consiglio Provinciale	9
Art. 13 - Organi, composizione e durata in carica	9
Art. 14 - Competenze.....	10
Art. 15 - Funzionamento del Consiglio	10
Art. 16 - Decadenza per assenza	10
Art. 17 - Consigliere anziano.....	11
Art. 18 - Convocazione, ordine del giorno, sedute e deliberazioni consiliari.....	11
Art. 19 - Consiglieri	11
Art. 20 - Gruppi consiliari.....	12

Art. 21 - Commissioni consiliari	12
Art. 22 - Commissioni di indagine.....	12
Art. 23 - Forme di garanzie delle minoranze	13
Art. 24 - Discussione del programma di governo	13
Assemblea dei Sindaci	13
Art. 25 - Assemblea dei Sindaci	13
Art. 26 - Funzionamento dell'Assemblea	14
Art. 27 - Funzioni e competenze.....	15
Titolo terzo Istituti di partecipazione	15
Collaborazione tra Enti locali.....	15
Art. 28 -Rapporti con altri enti.....	15
Art. 29 - Collaborazione con altre forme associative	16
Art. 30 - Convenzioni	16
Diritto di accesso civico, diritto di accesso e di informazione.....	16
Art. 31 - Diritto di accesso civico, diritto di accesso e di informazione.....	16
Difensore Civico.....	17
Art. 32 - Istituzione	17
Art. 33 - Funzioni	17
Art. 34 - Requisiti soggettivi	17
Art. 35 - Durata in carica e giuramento	17
Art. 36 - Revoca e decadenza	17
Art. 37 - Incompatibilità.....	18
Art. 38 - Rapporti con gli Organi elettivi.....	18
Art. 39 - Prerogative	18
Istituti di partecipazione.....	18
Art. 40 - Garanzia di partecipazione	18
Art. 41 - Forme di consultazione popolare.....	19
Art. 42 - Consultazione e referendum consultivo.....	19
Art. 43 - Altre forme di partecipazione e consultazione popolare.....	19
Titolo quarto Ordinamento amministrativo.....	20
Servizi.....	20
Art. 44 - Servizi pubblici.....	20
Art. 45 - Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali.	20

Art. 46 - Consorzi	21
Art. 47 - Altre forme di cooperazione convenzioni ed accordi di programma.....	21
Organizzazione degli uffici e dei servizi	21
Art. 48 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	21
Art. 49 - Segretario Generale.....	22
Art. 50 - Direttore Generale	22
Art. 51 - Dirigenti	22
Titolo quinto Ordinamento finanziario e contabile.....	23
Ordinamento finanziario	23
Art. 52 - Ordinamento finanziario	23
Art. 53 - Demanio e Patrimonio.....	23
Ordinamento contabile	24
Art. 54 - Ordinamento contabile	24
Revisione economico finanziaria	24
Art. 55 - Controlli interni	24
Art. 56 - Collegio dei Revisori	24
Tesoreria.....	24
Art. 57 - Tesoreria e riscossione delle entrate	24
Contratti	25
Art. 58 - Contratti	25
Titolo sesto Procedimento amministrativo	25
Procedimento amministrativo.....	25
Art. 59 - Trasparenza	25
Art. 60 - Procedimento amministrativo.....	25
Art. 61 - Motivazione dei provvedimenti amministrativi	25
Art. 62 - Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti ed Associazioni	26
Art. 63 - Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.....	26
Titolo settimo Disposizioni transitorie e finali.....	26
Art. 64 - Modifiche dello Statuto.....	26
Art. 65 - Regolamenti.....	26
Art. 66 - Entrata in vigore	26

Titolo Primo Disposizioni generali

Capo I

Art. 1 - La Provincia di Como

1. La Provincia di Como è ente territoriale di area vasta , dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e, quale ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia ispira la propria organizzazione ed attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, semplificazione, principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche.
3. La Provincia di Como impronta la propria azione sulla centralità della comunità amministrata, favorendo la massima partecipazione dei cittadini, nonché ogni forma di collaborazione con i comuni e gli altri enti locali per la realizzazione di opere e servizi d'interesse collettivo.
4. La Provincia orienta la sua attività all'obiettivo di salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio.
5. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
6. Le variazioni del territorio hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 - Compiti e funzioni della Provincia

1. La Provincia di Como esercita le seguenti funzioni fondamentali , nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
 - d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - e) gestione dell'edilizia scolastica secondo le vigenti disposizioni normative;
 - f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. A tal fine promuove la costituzione in ambito provinciale del "comitato unico di garanzia" per le pari opportunità e dell'ufficio di "consigliere di fiducia" nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, che operano in luogo dei rispettivi organi dei comuni aderenti.
2. La Provincia svolge , inoltre , le seguenti funzioni d'intesa con i Comuni del territorio:
 - a) fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi. In particolare, esercita funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

- b) promuove, d'intesa con i Comuni del territorio, le fusioni di Comuni e le incorporazioni di Comuni in Comuni attigui.
 - c) può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
 - d) promuove la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del suo territorio per l'utilizzo dei fondi ai progetti europei e la partecipazione a programmi e progetti comunitari. Fornisce, su richiesta, supporto tecnico ai comuni per la presentazione delle relative domande.
 - e) promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti. A tal fine, la Provincia promuove lo sviluppo coordinato e omogeneo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale provinciale. Nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere: a) al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti; b) agli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro; c) all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.
 - f) promuove l'attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale. In particolare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può curare in forma associata l'elaborazione di piani comuni, gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, l'elaborazione del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti individuate dalla legge competenti per materia.
3. La Provincia inoltre esercita le altre funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o da altri enti sempre che siano garantite le risorse finanziarie per l'esercizio delle stesse.

Art. 3 - Programmazione

1. Per l'esercizio coordinato ed efficiente dei compiti e delle funzioni da essa svolte la Provincia assume la programmazione come metodo di governo ed assicura la verifica dei risultati conseguiti mediante il controllo interno di gestione.

Art. 4 - Organizzazione di governo e di gestione

1. L'ordinamento dei servizi e degli uffici e l'organizzazione dei servizi pubblici della Provincia sono disciplinati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione in relazione alle previsioni della programmazione provinciale e secondo principi di professionalità e responsabilità del personale e salvaguardia dei diritti degli utenti.
2. La Provincia eroga i servizi pubblici di propria competenza scegliendo le forme gestionali più opportune, in relazione alla natura del servizio.

Art. 5 - Partecipazione, informazione e decentramento

1. La Provincia garantisce e promuove, secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto, la valorizzazione delle libere forme associative, la partecipazione dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e delle altre organizzazioni sociali alla formazione delle scelte provinciali e alla gestione dei servizi, la partecipazione degli interessati nello svolgimento dei procedimenti amministrativi che li riguardano e l'accesso agli atti e alle informazioni al fine della più ampia trasparenza dell'attività amministrativa provinciale.
2. Al fine di agevolare i cittadini nei rapporti con l'amministrazione la Provincia può adottare le misure necessarie per il decentramento territoriale degli uffici e servizi provinciali, costituendo strutture su base circondariale o stipulando convenzioni con i Comuni e le Comunità montane interessate.
3. Al fine di facilitare l'applicazione della programmazione territoriale e la sua omogenea attuazione, la Provincia d'intesa con la regione, può prevedere la costituzione di Aree Omogenee per specifiche funzioni.
4. Le aree Omogenee sono strumenti di consultazione, interlocuzione e di coordinamento con gli organi provinciali . Il rapporto tra le aree omogenee e gli organi provinciali può essere delegato dal Presidente della Provincia ai singoli consiglieri
5. Le aree omogenee sono costituite con deliberazione del Consiglio Provinciale su proposta dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 6 - Coordinamento e collaborazione con la Regione, i Comuni le Comunità Montane e le Autonomie Funzionali.

1. La Provincia, secondo le norme di legge nazionale e regionale partecipa alla programmazione socio-economica e alla pianificazione territoriale e ambientale regionale e coordina al riguardo la partecipazione dei Comuni.
2. La Provincia assicura il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e delle Autonomie Funzionali alla formazione degli strumenti della programmazione provinciale e si avvale nella maniera più ampia della collaborazione dei medesimi nell'attuazione dei programmi e dei piani provinciali, stipulando allo scopo convenzioni e accordi o delegando le funzioni relative.
3. La Provincia collabora al più efficiente esercizio dei compiti e delle funzioni dei Comuni e delle Comunità Montane e delle Autonomie Funzionali, prestando, quando richiesta, la propria assistenza tecnico-amministrativa e promuove, nei modi previsti dalla legge regionale, il riordino territoriale dei Comuni e la costituzione di forme associative intercomunali.
4. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe e con la Città Metropolitana di Milano al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 7 - Sede, stemma, gonfalone e sigillo

1. La Provincia ha sede a Como in Via Borgo Vico 148.
2. Lo stemma, il gonfalone ed il sigillo della Provincia sono determinati come da riproduzione allegata al provvedimento consiliare 13 dicembre 2005 n. 88 che sinteticamente così si descrive:

- nella parte superiore sinistra, di colore rosso: la croce d'argento con la parola "Libertas" di nero nel quarto inferiore, stemma di Como, capoluogo della Provincia;
 - nella parte superiore destra di colore verde: la croce medioevale detta lariana, circondata da quattro stelle a sei punte;
 - nella parte inferiore di colore blu: il "signum", rombo intrecciato con una stella a quattro punte, entrambi d'oro e vuoti;
 - sopra la corona di Provincia la scritta "Provincia di Como" convessa verso l'alto.
3. Con regolamento sono disciplinate le modalità e le facoltà di uso dello stemma anche da parte di enti e associazioni.
 4. La Provincia ha un proprio sigillo recante lo stemma e la dicitura "Provincia di Como".

TITIOLO SECONDO

Titolo Secondo **L'organizzazione e le funzioni di governo**

Art. 8 - Organi

1. Sono organi della Provincia:

- il Presidente della Provincia;
- Il Consiglio Provinciale;
- l'Assemblea dei Sindaci.

Capo Primo

Presidente

Art. 9 - Competenze del Presidente.

1. Il Presidente della Provincia, responsabile dell'amministrazione esercita le funzioni di rappresentanza legale e generale dell'Ente, promuovendo, l'azione e la resistenza in giudizio qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio ed alla nomina del difensore; nonché le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente della Provincia inoltre:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate alla Provincia, nonché all'attività e all'organizzazione della Provincia con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti delle strutture gestionali.

- b) esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa della Provincia.
- c) Il Presidente della Provincia promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
- 3. In aggiunta a quanto disposto dal T.U.E.L. il Presidente della Provincia:
 - a) indirizza ai consiglieri delegati le direttive politiche ed amministrative che ritiene *necessarie per l'espletamento dell'incarico*;
 - b) mantiene la facoltà di svolgere direttamente le funzioni e di emettere gli atti eventualmente delegati; ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai consiglieri delegati;
 - c) emana direttive al Direttore Generale se nominato, al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi programmatici;
 - d) nomina i messi notificatori provinciali;
 - e) convoca i comizi per i referendum
 - f) assume ogni altro atto espressamente attribuito alla sua competenza dalle leggi, dallo Statuto e da ogni altro atto normativo;
 - g) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - h) adotta i provvedimenti d'urgenza in materia di variazioni di bilancio, di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso che deve avvenire entro sessanta giorni.
 - i) adotta i provvedimenti che il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e le altre leggi speciali attribuiscono alla competenza della soppressa Giunta Provinciale.
- 4. sugli atti che adotta il Presidente, sia nella forma della delibera per quanto riguarda gli atti di cui al precedente punto, sia nella forma del decreto, devono essere acquisiti i pareri dei dirigenti o dei responsabili del servizio
- 5. Il Presidente, nella seduta d'insediamento presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana immediatamente dopo la convalida degli eletti.
- 6. Il Presidente dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.

Art. 10 - Vicepresidente e consiglieri delegati

- 1. Il Presidente può nominare un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio.
- 2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o impedito.
- 3. Il Vicepresidente decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente. Nel caso in cui il Presidente cessi dalla carica di Sindaco il Vicepresidente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente, nei modi stabiliti nell'atto di delega.
- 4. Il Presidente può, previa comunicazione al Consiglio, assegnare deleghe ad uno o più consiglieri, definendo l'ambito delle deleghe conferite.
- 5. I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Presidente e nei modi stabiliti nell'atto di delega.
- 6. Il Presidente può revocare le deleghe conferite a consiglieri, dandone comunicazione al Consiglio. In ogni caso i Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o all'insediamento del nuovo Presidente.

7. Al fine di dare piena attuazione al principio di collegialità, Il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano periodicamente in apposite riunioni , non pubbliche, cui possono partecipare il Segretario generale, i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati, se richiesti.

Art. 11 - Sostituzione

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di sono assunte dal consigliere provinciale con delega più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di consiglieri delegati, la sostituzione avviene da parte del Consigliere anziano, come definito dall'art. 17 dello statuto.

Art. 12 - Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente sono efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione, fatta salva una diversa disposizione prevista dalla legge che entri in vigore dopo l'approvazione del presente Statuto. Il termine decorre dalla data di acquisizione al protocollo delle dimissioni.
2. Il Vicepresidente indice i comizi per l'elezione del Presidente entro i termini previsti dalla legge.

Capo Secondo

Il Consiglio Provinciale

Art. 13 - Organi, composizione e durata in carica

1. La composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio Provinciale sono regolate dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi ad essi eventualmente attribuiti in organismi esterni fino alla nomina dei successori.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate personalmente in forma scritta al protocollo e sono indirizzate al Consiglio. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
6. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'ente.
7. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga del Consigliere con le modalità previste dalla legge.
8. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Provincia entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
9. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei

medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

Art. 14 - Competenze

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo della Provincia.
2. Spetta al Consiglio provinciale deliberare sulle materie assegnate alla sua competenza dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 se non diversamente ed espressamente disposto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56.
3. Il Consiglio delibera, inoltre, sulle materie che legge speciali attribuiscono alla sua competenza.
4. Spetta inoltre al Consiglio, nell'esercizio del proprio ruolo di indirizzo e controllo approvare mozioni e ordini del giorno determinativi degli indirizzi e delle linee generali di azione della Provincia, designare i componenti di commissioni od altri organi collegiali della Provincia quando per legge o regolamento sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze consiliari ed esercitare le altre attribuzioni espressamente conferitegli dalle leggi.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quelli delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio eletto allo scopo, utilizzando ogni mezzo di trasmissione anche telematica che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione;
 - b) la riunione è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti assegnati; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei componenti assegnati;
 - c) il Presidente della Provincia ha poteri di convocazione, direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;
 - d) il Presidente inoltre fissa il periodo di tempo da dedicare, in ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
 - e) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

Art. 16 - Decadenza per assenza

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto al Presidente l'assenza dalla seduta entro i dieci giorni successivi.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio mediante votazione a scrutinio palese. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro venti giorni.

Art. 17 - Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano l'eletto che ha conseguito la cifra individuale ponderata più alta.
2. Nel caso di pari cifra individuale è Consigliere anziano il consigliere più anziano d'età.

Art. 18 - Convocazione, ordine del giorno, sedute e deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente.
2. La convocazione avviene inoltre su richiesta di un quarto dei Consiglieri, nei termini fissati dal Regolamento. Nella richiesta vengono indicati anche gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente della Provincia.
4. Le proposte di deliberazione consiliare sono depositate presso la Segreteria Generale per le sessioni ordinarie , cinque giorni prima della seduta e, negli altri casi, tre giorni prima della seduta. In caso di convocazione d'urgenza il deposito avviene ventiquattro ore prima della seduta.
5. Il Regolamento determina altresì i tempi di deposito di mozioni, ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni ed emendamenti.
6. Il Consiglio Provinciale non può deliberare su proposte non iscritte nell'ordine del giorno di convocazione.
7. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate, con separata votazione e con il voto della maggioranza dei componenti assegnati, immediatamente eseguibili.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi stabiliti dal regolamento.
9. Per le deliberazioni concernenti apprezzamenti su qualità delle persone il voto è segreto.
10. Il regolamento disciplina le specifiche modalità di voto per i casi in cui deve essere assicurata nelle nomine o designazioni di spettanza del Consiglio la rappresentanza delle minoranze
11. Di ogni seduta del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.

Art. 19 - Consiglieri

1. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. I Consiglieri possono valersi, a richiesta, per l'esercizio delle loro funzioni, dell'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale.

Art. 20 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri provinciali si riuniscono in gruppi consiliari, costituiti sulla base delle liste elettorali presentate, nel qual caso soltanto possono essere formati da meno di due Consiglieri e secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio. Sino alla designazione del capogruppo, si intende capogruppo il consigliere che ha conseguito la cifra individuale ponderata più alta. Spettano le prerogative del Capogruppo anche all'unico Consigliere eletto in una lista.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture della Provincia, idonei spazi attrezzati e supporti tecnico-organizzativi.
3. Le comunicazioni ai capigruppo previste dalla legge e dal presente Statuto sono effettuate presso la sede della Provincia nei modi e forme stabiliti dal regolamento.
4. E' data facoltà, nel rispetto del principio di collegialità, di incontrare tutti i componenti del Consiglio Provinciale, in seduta consultiva, per informazioni e consultazioni su problematiche di particolare rilievo.

Art. 21 - Commissioni consiliari

1. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Consiglio si può avvalere di Commissioni a carattere permanente costituite nel proprio seno.
2. Le Commissioni Consiliari esaminano preventivamente, salvo i casi di motivata urgenza, entro quindici giorni dalla ricezione, le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Provinciale.
3. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione è comunque iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Possono essere altresì costituite Commissioni consiliari a carattere temporaneo, composte secondo le modalità di cui al primo comma, per l'esame e la valutazione di problemi o materie determinati.
5. Ai fini del miglior svolgimento dei loro compiti le Commissioni possono chiedere l'intervento alle riunioni del Presidente della Provincia ovvero del Consigliere Delegato, se nominato. Ai medesimi fini le Commissioni possono inoltre effettuare consultazioni con enti locali, organizzazioni sindacali e sociali e singoli cittadini ed effettuare indagini conoscitive.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche nelle forme stabilite dal regolamento che stabilisce altresì l'ordine di svolgimento dei lavori.

Art. 22 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato un Consigliere, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente e il funzionamento della commissione.

Art. 23 - Forme di garanzie delle minoranze

1. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il consiglio provinciale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente.
3. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Art. 24 - Discussione del programma di governo

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Presidente della Provincia, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. **Tali linee programmatiche devono essere poi trasmesse a tutti i Sindaci del territorio provinciale.**
2. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche e di azione dell'attività amministrativa da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

Capo Terzo

Assemblea dei Sindaci

Art. 25 - Assemblea dei Sindaci

- L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da amministratori comunali delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
- L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale presentando proprie proposte o risoluzioni.

- L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.
- L'Assemblea esprime il proprio parere ~~non vincolante~~ in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
- Ai fini di esercitare la funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
- ~~Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri resi dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.~~ Qualora l'Assemblea, convocata nei termini indicati all'articolo seguente, non abbia deliberato, il Consiglio Provinciale provvede comunque.

Art. 26 - Funzionamento dell'Assemblea

- L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta. L'Assemblea dei Sindaci viene convocata a mezzo pec o e-mail all'indirizzo istituzionale del Comune.
- In sede di prima convocazione la seduta è valida qualora sia presente un numero di Comuni pari almeno ad un terzo e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. In seconda convocazione, che non può essere indetta prima che siano decorse ventiquattro ore e, comunque, entro dieci giorni dalla data della prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali laddove previste.
- Fatte salve le diverse maggioranze deliberative espressamente previste dalla legge , le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei voti ponderali espressi dai sindaci presenti.
- L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Provincia.
- Fino a che non sia stato approvato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie del Consiglio provinciale per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Art. 27 - Funzioni e competenze

- L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive per la formulazione del parere che è chiamata ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.
- L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi per l'adozione e le successive modificazioni dello Statuto.
- L'Assemblea dei sindaci ha poteri propositivi nelle materie attinenti le funzioni fondamentali che la Provincia esercita d'intesa con i Comuni e relativamente alla gestione dei servizi di rilevanza economica;
- Ai componenti dell'Assemblea vengono comunicati i dati risultanti dal controllo di gestione e del bilancio consuntivo;
- Il controllo dell'Assemblea è diretto alla verifica di coerenza dell'azione amministrativa con i suoi contenuti, al fine di esprimere il proprio giudizio politico.
- L'Assemblea dei sindaci può essere convocata in specifiche sedute per dibattere le relazioni presentate dal Presidente della Provincia e dal Consiglio provinciale, nelle quali far emergere specifici indirizzi, favorendo la più ampia pubblicità agli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei comuni, sia nei confronti dell'intera popolazione.
- Il Presidente della Provincia convoca l'Assemblea dei Sindaci almeno due volte l'anno per l'esame e la valutazione di questioni di interesse territoriale generale attinenti le funzioni attribuite alla Provincia dalla legge e dal presente Statuto nonché per l'acquisizione di indirizzi in materia di pianificazione e gestione dei servizi a rete di rilevanza economica.

Titolo terzo Istituti di partecipazione

Capo primo

Collaborazione tra Enti locali

Art. 28 -Rapporti con altri enti

1. La Provincia di Como, Ente territoriale di area vasta, aderisce agli organismi associativi di livello nazionale e regionale tra Enti Locali, ne promuove e favorisce l'attività, facilitando lo scambio di informazioni e di esperienze rivolte a garantire miglioramenti, vantaggi immediati e concreti, nonché innovazione negli interventi per il benessere dei cittadini.

Art. 29 - Collaborazione con altre forme associative

1. La Provincia di Como riconosce il valore del volontariato, civile e sociale, promuove, tutela e valorizza sul proprio territorio le libere forme associative, di collaborazione, di cooperazione e di rappresentanza, ne favorisce l'attività e assicura forme di sostegno, di aiuto, di sinergica collaborazione e di consultazione periodica finalizzata all'ottimizzazione dell'incisività dell'azione sul territorio.

2. Le forme di collaborazione associativa di cui al comma precedente tengono conto dell'effettività delle funzioni dell'Ente da determinarsi nel processo di riordino delle competenze tra Stato e Regione.

Art. 30 - Convenzioni

1. La Provincia di Como riconosce valore alle convenzioni ed agli accordi conclusi con i Comuni e altri Enti del territorio che riguardano e regolano questioni di comune interesse e può promuoverne, con funzione di coordinamento, la stipulazione purché abbiano interesse generale per la collettività. I rapporti e la disciplina delle modalità e dei termini sono oggetto della convenzione o dell'accordo.

Capo secondo

Diritto di accesso civico, diritto di accesso e di informazione

Art. 31 - Diritto di accesso civico, diritto di accesso e di informazione

1. La Provincia di Como tutela il diritto di accesso civico in relazione ai documenti, alle informazioni ed ai dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicità e trasparenza e si attiva nei termini e nelle modalità disciplinate dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.

2. Riconosce, altresì, a tutti i cittadini il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti amministrativi, potendone acquisire copia secondo le indicazioni della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

3. Tutti gli atti della Provincia di Como sono pubblicati ad eccezione di quelli qualificati come riservati per previsione di legge o per effetto di una temporanea e motivata determinazione dell'organo competente che ne precluda l'esibizione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso agli atti assicura ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi in conformità alla legge e disciplina l'esibizione e il rilascio di copie nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza.

5. La Provincia di Como promuove forme di ampia informazione e pubblicizzazione, anche attraverso strumenti informatici, dell'attività amministrativa da essa svolta nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Capo terzo

Difensore Civico

Art. 32 - Istituzione

1. La Provincia può istituire il Difensore Civico.
2. Del Difensore Civico possono avvalersi, tramite apposita convenzione, i Comuni che ne fanno richiesta.
3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio provinciale con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Spetta al Difensore Civico una indennità stabilita dal Consiglio provinciale.
5. Il Consiglio provinciale stabilisce inoltre:
 - la dotazione organica, strutturale e finanziaria del Difensore civico;
 - le modalità di funzionamento;
 - la modalità di ripartizione delle spese da sostenere da parte dei Comuni convenzionati.

Art. 33 - Funzioni

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale e dei comuni convenzionati nonché degli enti ed aziende provinciali e comunali segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le responsabilità.

Art. 34 - Requisiti soggettivi

1. Può essere nominato Difensore Civico ogni cittadino italiano, avente i requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale.
2. Ogni cittadino interessato potrà far pervenire la propria domanda, secondo le modalità stabilite da apposito avviso pubblico emanato dal Presidente della Provincia.
3. Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone di particolare integrità morale ed indipendenza, con provata esperienza nel campo del diritto e dell'amministrazione, previa selezione pubblica comparativa.
4. Il Difensore Civico non può ricoprire incarichi inerenti ad associazioni e partiti politici.

Art. 35 - Durata in carica e giuramento

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato solo se consegue almeno i due terzi dei voti in prima ed unica votazione.
2. Le funzioni del Difensore Civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.

Art. 36 - Revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico può essere revocato per giustificato motivo qualora la sua attività risulti carente o per gravi ragioni attinenti i requisiti di indipendenza ed

integrità morale, con deliberazione avente gli stessi requisiti di forma della deliberazione di nomina.

2. Il difensore civico decade dalla carica per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui agli articoli 34 e 37 del presente Statuto

3. In caso di revoca o decadenza si provvede alla nomina del nuovo Difensore Civico nel termine dei successivi trenta giorni.

Art. 37 - Incompatibilità

1. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dalla Provincia, dai comuni convenzionati e da enti da essi dipendenti. In caso di incompatibilità sopravvenuta, il difensore civico decade dalla carica.

Art. 38 - Rapporti con gli Organi elettivi

1. Entro il trentuno gennaio di ogni anno, il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale ed ai Consigli dei Comuni convenzionati, una relazione sull'attività svolta e sui rimedi organizzativi di cui intende segnalare la necessità.

2. Può anche inviare, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

3. Le relazioni sono sottoposte alla discussione del competente Consiglio entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il Consiglio, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita i competenti organi della Provincia o del Comune ad adottare le ulteriori misure conseguenti.

Art. 39 - Prerogative

1. Gli amministratori e i dirigenti della Provincia, dei Comuni e degli Enti dipendenti sono tenuti a fornire al Difensore Civico le informazioni nonché la copia degli atti e dei documenti di cui faccia richiesta per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. In difetto, il Difensore Civico può segnalare l'inadempimento all'ufficio preposto per i procedimenti disciplinari.

Capo quarto

Istituti di partecipazione

Art. 40 - Garanzia di partecipazione

1. La Provincia di Como, assumendo i valori della democrazia partecipativa promuove, sollecita, garantisce e valorizza la concreta e fattiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'azione amministrativa e al governo del territorio attraverso:

- a) gli istituti di democrazia diretta, di collaborazione e di consultazione nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto;
- b) le forme di cittadinanza attiva e di autotutela dei diritti e degli interessi diffusi.

Art. 41 - Forme di consultazione popolare

1. Le forme di consultazione popolare previste per evidenziare una necessità alla Provincia sono:

- a) istanza: atto in cui il cittadino singolo o associato domanda o sollecita la Provincia ad avviare o adottare provvedimenti di propria competenza
- b) petizione: atto presentato da parte di più soggetti agli organi di governo della Provincia sulla necessità di provvedere e assumere iniziative specifiche in relazione a interessi generali e bisogni comuni
- c) proposta: atto collaborativo presentato dal cittadino singolo o associato finalizzato a promuovere l'attivazione di iniziative o interventi di interesse pubblico e collettivo da parte della Provincia.

2. Con apposito regolamento sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione, approvazione o rigetto delle istanze, petizioni o proposte di cui al comma precedente.

Art. 42 - Consultazione e referendum consultivo

1. La Provincia di Como, nei procedimenti relativi all'adozione degli atti di rilievo generale, quali gli atti di indirizzo politico amministrativo, sviluppo e coordinamento, può promuovere la consultazione dei cittadini singoli o associati nonché di altre pubbliche istituzioni o associazioni per individuare, condividere e favorire la definizione di obiettivi e interessi pubblici dell'intera comunità provinciale e del suo territorio.

2. La Provincia di Como può promuovere, anche su sollecitazione di un adeguato numero di cittadini, regolarmente residenti nel territorio provinciale e in possesso dei requisiti elettorali, referendum consultivi su temi di propria esclusiva competenza e di particolare rilevanza per la collettività nei termini disciplinati da apposito Regolamento. Il referendum consultivo non è ammesso in materia economico-finanziaria, tributi e bilancio

3. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali, né può svolgersi prima che siano decorsi dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum.

4. Il Regolamento disciplina la procedura referendaria relativamente alla richiesta, alla raccolta delle firme, alla verifica delle condizioni di ammissibilità, alle modalità di svolgimento e alla validità della consultazione referendaria.

Art. 43 - Altre forme di partecipazione e consultazione popolare

1. La Provincia di Como può promuovere organismi di partecipazione attiva per lo studio, l'approfondimento e la ricerca attraverso l'istituzione di consulte, osservatori, comitati, gruppi di lavoro.

2. La Provincia di Como, al fine di ottimizzare la propria azione, può promuovere per fini conoscitivi forme di rilevazione di dati, opinioni e grado di soddisfazione

della cittadinanza in merito alla realizzazione, erogazione e fruizione di servizi generali e di valore strategico, anche studiando e sperimentando formule che prevedono l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Titolo quarto Ordinamento amministrativo

Capo primo

Servizi

Art. 44 - Servizi pubblici

1. La Provincia di Como, provvede nelle forme di legge, alla gestione ed erogazione dei servizi pubblici utili alla collettività e che mirino a soddisfare i bisogni e che abbiano per oggetto produzione e funzionamento di beni, infrastrutture ed erogazione di servizi ed attività pubbliche rivolte a realizzare e soddisfare fini sociali e pubblici e a promuovere lo sviluppo economico, industriale, civile e culturale delle comunità comasche.

2. Il Consiglio provinciale definisce gli indirizzi programmatici compatibili con le politiche di contenimento della spesa pubblica rivolti alle società partecipate operanti nel comparto dei servizi pubblici nei termini e nei limiti del Regolamento per i controlli interni.

3. Il Consiglio provinciale di Como ha competenza sui provvedimenti di partecipazione, fusione o dimissione nelle società partecipate ovvero di costituzione o estinzione di aziende speciali per la gestione ed erogazione di servizi pubblici.

Art. 45 - Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali.

1. Tutti gli amministratori di enti pubblici e privati, istituzioni pubbliche e private, fondazioni pubbliche e private, associazioni, con e senza scopo di lucro, pubbliche e private, aziende speciali e in generale le società pubbliche e private comprese quelle di capitali cui la Provincia di Como partecipa, vengono nominati o designati dal Presidente della Provincia, seguendo gli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale, fra persone che abbiano una qualificata, accertata e comprovata competenza, per studi compiuti, e per esperienze professionali e funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, istituzioni pubbliche o private ed organismi pubblici o privati, rispettando la rappresentanza di genere.

2. Ai Consiglieri provinciali di Como si applicano le esimenti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

3. Il Presidente della Provincia di Como comunica i nominativi ed i curricula delle persone nominate o designate in rappresentanza della Provincia presso i soggetti di cui al primo comma del presente articolo, ai Consiglieri provinciali e all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 46 - Consorzi

1. Il Consiglio provinciale, nell'ambito della sua attività di indirizzo e controllo, è chiamato ad esprimere indicazioni e direttive per la predisposizione e formazione dei bilanci e per la loro futura attuazione da trasmettere tempestivamente ai Consigli di Amministrazione dei Consorzi.

2. Gli enti partecipati dalla provincia di Como devono trasmettere al Presidente della provincia gli atti fondamentali previsti dai rispettivi Statuti nonché i Piani, che essi elaborano, in attuazione alla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Art. 47 - Altre forme di cooperazione convenzioni ed accordi di programma.

1. La Provincia di Como coopera e collabora con Comuni e Province e altri enti pubblici attraverso convenzioni e accordi di programma, con lo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici amministrativi determinati.

2. Le convenzioni e gli accordi di programma, di cui al comma precedente, possono prevedere, se non in contrasto con le esigenze di contenimento della spesa, l'istituzione di uffici comuni o di sportelli virtuali, che operano prevalentemente con personale messo a disposizione dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'attività e l'esercizio delle funzioni pubbliche nell'interesse ed in luogo degli enti partecipanti all'accordo od alla convenzione.

3. Le convenzioni e gli accordi di programma, possono prevedere che uno o più Enti partecipanti deleghino le proprie funzioni a favore di uno di essi che opererà anche nell'interesse e per conto dell'altro.

Capo secondo

Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 48 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. Gli uffici e i servizi della Provincia si articolano secondo il modello organizzativo stabilito nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. In particolare, l'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce:

a) la configurazione della struttura organizzativa;

b) la dotazione organica complessiva;

c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;

d) l'articolazione dell'assetto organizzativo nelle posizioni del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei dirigenti e nell'area delle posizioni organizzative;

e) i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo e valutazione;

f) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione dei servizi o degli uffici, nonché di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

g) la disciplina dell'accesso esterno agli uffici e della progressione orizzontale e verticale del personale dipendente.

3. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, la Provincia valorizza la professionalità delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, il trattamento sul lavoro, la crescita professionale e la progressione di carriera.

Art. 49 - Segretario Generale

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario Generale tra gli iscritti all'Albo di cui all' art.98 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Esercita, altresì, le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali, o conferitegli dal Presidente.

3. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale scelto dal Presidente tra i dirigenti dell'Ente in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera di Segretario. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.

Art. 50 - Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, secondo le norme e i criteri dettati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Generale.

2. Il Direttore svolge i compiti attribuiti dalla legge, assicurando la coerenza e funzionalità del piano economico di gestione alle finalità dell'amministrazione, il raggiungimento dei macro obiettivi gestionali e programmatici definiti dal Presidente e dal Consiglio, lo sviluppo di modalità operative e gestionali e dei sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci ed economici.

Art. 51 - Dirigenti

1. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire, entro i limiti di legge, mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge.

4. Ai dirigenti spettano i compiti gestionali di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

5. Il regolamento stabilisce le regole di esercizio dei poteri gestionali, che devono essere improntate al dovere di comunicazione e di raccordo con gli organi politici, per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa.

6. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione, alla correttezza amministrativa ed all'efficienza della gestione.

7. Per l'attuazione dei propri compiti i dirigenti adottano determinazioni soggette al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento.

Titolo quinto Ordinamento finanziario e contabile

Capo primo

Ordinamento finanziario

Art. 52 - Ordinamento finanziario

1. La Provincia di Como ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalle leggi vigenti.

2. La Provincia di Como riconosce, rispetta, tutela e promuove i diritti dei contribuenti conformando i propri atti al rispetto di questi.

Art. 53 - Demanio e Patrimonio

1. I beni della provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.

2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono riportati in inventari, aggiornati periodicamente e conservati in formato elettronico.

3. Il Regolamento di Contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale.

4. I beni mobili e immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di ufficio. Gli stessi sono responsabili della loro conservazione. Tali beni, ricorrendone i presupposti di legge, possono essere alienati purché sia garantita la massima remunerazione possibile.

5. I beni immobili del patrimonio disponibile devono essere dati in affitto od in locazione a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità con provvedimenti idonei ad assicurare una adeguata redditività. Il ricorso ad affitti a prezzi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. Le diverse modalità di assegnazione nonché la valutazione dei requisiti necessari dovranno essere stabilite dall'apposito Regolamento.

Capo secondo

Ordinamento contabile

Art. 54 - Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile della Provincia di Como è disciplinato dalla legge dello Stato e dal regolamento di Contabilità.
2. Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico anche in forma facilmente leggibile e aggregata.

Capo terzo

Revisione economico finanziaria

Art. 55 - Controlli interni

1. I controlli interni sugli atti, sull'attività amministrativa e sulla situazione finanziaria dell'ente sono disciplinati dall'apposito regolamento.
2. I controlli interni hanno funzione di verifica e riorientamento dell'attività amministrativa. A tale scopo l'esito dei controlli è sistematicamente inviato ai Consiglieri.

Art. 56 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri scelti come previsto dalle leggi vigenti.

Capo quarto

Tesoreria

Art. 57 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è svolto in affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica e per il periodo massimo previsto dalla legge.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.

Capo quinto

Contratti

Art. 58 - Contratti

1. I contratti sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

Titolo sesto Procedimento amministrativo

Capo primo

Procedimento amministrativo

Art. 59 - Trasparenza

1. La finalità è quella di assicurare e garantire la più ampia e intuitiva modalità, anche e soprattutto informatica, di accesso alla documentazione amministrativa della Provincia, in conformità al principio di trasparenza della propria attività.

Art. 60 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa della Provincia di Como persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

4. La Provincia di Como determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge e per Regolamento, il termine entro cui deve concludersi.

5. Per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento della propria attività, la provincia di Como incentiva l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati e garantisce il diritto alla partecipazione al procedimento ai soggetti interessati.

Art. 61 - Motivazione dei provvedimenti amministrativi

1. Ogni provvedimento amministrativo, compreso quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato.

2. Le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i termini e le Autorità cui è possibile ricorrere, i diritti e le garanzie dei soggetti del

procedimento amministrativo, sono disciplinati dalla normativa vigente e dal regolamento sul procedimento amministrativo stesso.

Art. 62 - Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti ed Associazioni

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patrocini onerosi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati, sono subordinati alla predeterminazione da parte del Consiglio provinciale dei criteri e delle modalità cui attenersi, se non disciplinati da specifica normativa.

Art. 63 - Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi

1. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa della Provincia di Como al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, e attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

2. A tali fini è riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi in conformità alla vigente normativa e al relativo regolamento.

Titolo settimo Disposizioni transitorie e finali

Art. 64 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, al fine di garantire la funzionalità e la continuità amministrativa dell'Ente, troverà applicazione la normativa vigente in materia di Enti locali non incompatibile con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e successive modifiche e integrazioni e con le norme del presente Statuto.

Art. 65 - Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, restano in vigore i Regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Lo statuto è inoltre trasmesso alla Regione Lombardia al fine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, ed inviato al Governo Centrale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.